



Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Danno morale e danno psichico

Le c.d. micropermanenti
e macropermanenti

Handicap e danni
da malformazione del feto
e da nascita indesiderata

Danni agli occhi, all'apparato
uditivo, agli arti

Ruolo delle allegazioni
e delle presunzioni

Danno da lesione del rapporto
parentale

di Massimiliano Fabiani

Sommario

1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire	pag. 5	1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata	pag. 62
1.1. Il danno all'integrità psicofisica	pag. 11	1.10. I danni agli arti	pag. 74
1.2. Il danno morale	pag. 17	1.11. I danni subiti dagli esposti all'amianto	pag. 78
1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale	pag. 22	2. La consulenza medico legale	pag. 84
1.4. Le c.d. micropermanenti	pag. 37	3. Il ruolo delle presunzioni	pag. 88
1.5. Le macropermanenti	pag. 41	4. L'importanza delle allegazioni	pag. 96
1.6. Il danno psichico	pag. 49	5. Considerazioni finali	pag. 100
1.7. I danni agli occhi	pag. 58		
1.8. I danni all'apparato uditivo	pag. 61		

L'AUTORE

Fabiani Massimiliano Avvocato in Bologna, Studio Mazzucato Matassa & Tonioni. Si occupa di contenzioso giudiziale nell'ambito della responsabilità civile, diritto di famiglia e processo di esecuzione. Collabora con la Fondazione Forense Bolognese.

Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

di *Massimiliano Fabiani*, Avvocato in Bologna
Studio Mazzucato Matassa & Tonioni

1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire

La Lunga Estate di San Martino. Mi permetto di prendere spunto dal Prof. Francesco Donato Busnelli – al quale esprimo ancora una volta il mio ringraziamento per essere stato relatore nella mia tesi di laurea, nel lontano 1998, presso l'Università degli Studi di Pisa – che ebbe a definire "l'Estate di San Martino" le ormai note pronunce del novembre 2008 emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Sono passati tre anni e, quale operatore del diritto, ritengo che dall'analisi delle sentenze pronunciate dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità che si sono succedute in questo non breve periodo quella "estate" sia ancora lunga. Per parafrasare Cesare Pavese possiamo aggiungere "La bella estate" ma con qualche nube all'orizzonte come nell'*incipit* dello "Spleen" di Charles Baudelaire ("Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle..."), dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2011 dello schema di decreto e dei relativi allegati, destinati a diventare il D.P.R. di attuazione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni. Il perché di queste mie affermazioni in merito alla longevità de "La bella Estate" è papabile e percepibile nel recentissimo intervento della Cass. civ., Sez. III, 25 febbraio – 7 giugno 2011, n. 12408, in cui la Suprema Corte sopperisce all'inerzia del Legislatore (quanto meno a far data dall'entrata in vigore del noto "Codice delle Assicurazioni" – d.lgs. n. 209/2005), al fine di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale" (così l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario R.D. n. 12/1941). La Suprema Corte statuisce infatti che "i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano (in uso in 60 Tribunali del Paese, aggiungiamo noi), dei quali è già

nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, costituiscono d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentare o ridurre l'entità".

Oggi la definizione e liquidazione del danno non patrimoniale è omnicomprensiva e le "sottocategorie" di danno hanno finalità puramente e meramente descrittiva. Ciò non significa dar credito a letture totalmente abolizioniste (*rectius* il c.d. "danno esistenziale" vero "Cavallo di Troia" dell'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 relativa al ricorso n. 10517/2004 alle Sezioni Unite negli otto punti presentati dalla III Sezione civile nel lontano febbraio 2008) di poste di danno, quanto semplicemente evitare duplicazioni risarcitorie totalmente disancorate dal *non jure* e *contra jus* richiesti dall'Ordinamento. Autorevoli e insigni Professori di diritto hanno già esaustivamente espresso il loro commento sulle sentenze novembrine e sulla innovativa portata che, in questi tre anni, hanno avuto sulla natura del danno non patrimoniale. Ma, come suddetto, l'"Estate" riserva talvolta improvvise e inaspettate nubi foriere di pioggia all'orizzonte, in specie ad agosto nel periodo di maggior afa e siccità, come dimostra il recente intervento dell'allora Governo in carica (*rectius* il Consiglio dei Ministri), che ha emanato il Decreto 3 agosto 2011 con l'intento di dare il via libera alla nuova tabella unica nazionale sul danno biologico per i casi ricompresi nella lesione della integrità psico-fisica tra 10 e 100 punti di invalidità permanente. La presentazione del suddetto Decreto ministeriale, il cui futuro appare quanto mai incerto, ha suscitato immediate reazioni contrarie non solo in seno alla stessa Camera dei Deputati, che ha approvato in data 24 ottobre 2011 una mozione che impegna il Governo a ritirare il provvedimento, ma anche presso il Consi-

glio di Stato, che con il parere n. 4209 del 17 novembre 2011, ha evidenziato che la tabella predisposta dal Governo è errata in quanto difforme da quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni all'art. 139, sesto comma, dato che la curva attuariale impostata non sembra rispondere a quanto stabilito dall'art. 138, comma 2 lettera c) dal d.lgs. n. 209/2005, con la conseguenza che su di essa grava il concreto rischio di venire disapplicata da parte del Giudice civile investito della domanda risarcitoria (così il Prof. Avv. Gianmarco Cesari, Avvocato della AIFVS, Presidente Osservatorio Vittime, nell'articolo "Tabella risarcitoria unica nazionale: facciamo il punto!", pubblicato il 30 novembre 2011 su www.altalex.it). Il Consiglio di Stato evidenzia altresì che, come metteremo in luce nei paragrafi che seguono, l'applicazione della tabella ai soli sinistri stradali determina inoltre una ulteriore conseguenza non confacente all'inspiratore principio di uniformità e uguaglianza, da cui la Suprema Corte aveva preso le mosse: analoghe lesioni verrebbero infatti ad avere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che l'evento sia avvenuto nell'ambito della circolazione stradale o meno. In conclusione, richiamando la strofa due di "Spleen", non vorremmo trovarci nel prossimo futuro "*en un cachot humide, Où l'Espérance, comme une chauve-souris, S'en va battant les murs de son aile timide Et se cognant la tête à des plafonds pourris*".

2. "Quesiti"

Che cosa è cambiato dopo l'"Estate di San Marino"?

Dagli anni cinquanta ad oggi il risarcimento del danno alla persona, probabilmente insieme al diritto di famiglia, i cui provvedimenti sul piano processuale sono, non a caso, *rebus sic stantibus*, è forse la materia che ha subito così tante rivoluzioni che, senza timore di essere smentiti, possiamo definire "copernicane". Visti i contrasti in seno alle Sezioni Semplici della Suprema Corte, a far data dalle statuizioni nn. 8827 e 8828 del maggio 2003 (c.d. "Sentenze gemelle"), la III Sezione, nel febbraio 2008, con l'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 cit., ha invitato le Sezioni unite a pronunciarsi sui seguenti otto "quesiti":

1. Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti.

2. Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa derivate.
3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale "tipico", nega la concepibilità del danno esistenziale.
4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.
5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.
6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno esistenziale.
7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il c.d. danno tanatologico o da morte immediata.
8. Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi domanda il ristoro del danno esistenziale.

Le Sezioni Unite hanno fornito le chiavi da cui prendere le mosse per procedere poi all'integrale (ma non oltre) ed equo ristoro dei danni subiti. *In primis* (punto 2) il risarcimento del danno non patrimoniale viene ricompreso nell'alveo dell'art. 2059 del Codice civile (*Danni non patrimoniali*) secondo cui "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Le Sezioni Unite, facendo propria la lettura espressa dalle sentenze del maggio 2003, statuiscano che (punto 3) il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 del Codice civile si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.

Come noto, l'art. 2059 del Codice civile non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dalle norme dettata in tema di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c. e da altre nor-

me, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva). Elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza), secondo opinione ormai consolidata: *ex plurimis* la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994, che ha fissato la risarcibilità della lesione fisio-psichica subita dai famigliari delle vittime quale conseguenza del danno morale soggettivo e quindi in una concezione allargata dell'art. 2059 c.c.. Fino alla suddetta pronuncia si aderiva infatti ad una concezione assolutamente restrittiva del nesso di causalità delineato dagli artt. 40 e 41 del Codice penale, che avrebbe dovuto essere considerato recepito dall'art. 1223 del Codice civile. Alla luce di detto orientamento,

i cosiddetti "danni riflessi", poiché ontologicamente indiretti rispetto al soggetto leso (che non coincide necessariamente con la vittima dell'illecito), avrebbero dovuto essere considerati non risarcibili in quanto non compresi nell'art. 1223 c.c. che, come noto, limita il risarcimento solo ed esclusivamente a quei danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell'illecito (sul punto, si vedano l'articolo sul *Danno Morale*, pubblicato nel numero 5/2009 de *Il Civilista* nonché l'articolo sul *Danno catastrofico*, danno non patrimoniale e *dommages par ricochet*, pubblicato nel numero 1/2010 de *Il Civilista*).

Le Sezioni Unite statuiscano altresì che l'art. 2059 del Codice civile è "norma di rinvio" alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, individuando le norme che prevedono siffatta tutela. *In primis* l'art. 185 del Codice Penale che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato.

La Corte indica altresì altre aree che possiamo definire già "codificate" dal Legislatore in particolari dettati normativi, la cui violazione, conduce alla compromissione di valori personali: si pensi alla Legge n. 117/1998 – legge emanata in conseguenza del clamore suscitato dal famoso "Caso Tortora" – sulla responsabilità dei magistrati per i danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie (per quanto mi consta si tratta di una legge sostanzialmente inapplicata); la legge n. 675/1996 – poi novellata dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione del trattamento dei dati personali; il d.lgs. n. 286/1998 (in particolare art. 44, comma 7) inerente l'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi e, da ultimo, la nota "Legge Pinto" (L. n. 89/2001) sul mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (la cui pronuncia favorevole sul quantum in favore del soggetto leso viene spesso vanificata dalla recente prassi di compensare le spese di lite – *ex plurimis* decreti rep. 279-280 e 281 del 28 gennaio 2011 emessi dalla Corte di Appello di Bologna). Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

Dopo aver delineato l'area del danno risarcibile, le Sezioni Unite ci indicano quali pregiudizi non possono più trovare accoglimento: non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1223 C.C.

RISARCIMENTO DEL DANNO.

1. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Omissis

ART. 2043 C.C.

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2059 C.C.

DANNI NON PATRIMONIALI.

1. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Omissis

ART. 185 C.P.

RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO.

1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Quindi al di fuori dei casi disciplinati e previsti dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. **È la gravità dell'offesa** (definita nel successivo paragrafo 3.11 della citata sentenza n. 26972/08) **a costituire requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.** In questa ottica si legge il "colpo di scure" adottato nei confronti dei Giudici di Pace (al precedente paragrafo 3.10 sempre sentenza cit.) in merito alla proliferazione delle c.d. liti bagatellari. Si tratta di quelle cause risarcitorie (proprio per il valore monetario richiesto € 2.500,00 circa all'epoca dei fatti, oggi € 5.000,00) in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. E infatti la conferma che il paragrafo 3.11 è in questo caso "prodromico" al 3.10 la si ricava dall'analisi svolta dalla Corte che statuisce come "in entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di in-

giustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 del Codice civile. La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima.

ESEMPIO

Questa seconda ipotesi si verifica nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, del disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 13 della Carta Costituzionale, che può essere limitato per varie ragioni).

Giurisprudenza Rilevante

DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE OMNICOOMPRESIVA

Tribunale Sulmona, 21.07.2010, «Redazione Giuffrè» 2010

Il danno non patrimoniale è costituito da una serie di espressioni non costituenti voci autonome di danno ma più elementi aventi una mera funzione descrittiva del tipo di pregiudizio subito e tali da assurgere ad unica voce di danno non patrimoniale.

DANNO NON PATRIMONIALE – NEGAZIONE DANNO ESISTENZIALE

Tribunale Bari, Sez. III, 17.03.2010 n. 968, «Giurisprudenzabarese.it» 2010

La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059, c.c., induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Infatti, se per un verso, il risarcimento del danno alla persona deve

essere integrale, per altro verso devono evitarsi duplicazioni, considerata la circostanza che il danno non patrimoniale è una figura non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, e che il riferimento al danno biologico od al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo. Pertanto, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonomia categoria di un "danno esistenziale", tenuto conto che ogni sofferenza, fisica o psichica conseguente alle lesioni non può che essere oggetto di considerazione unitaria. In punto di liquidazione va poi preso atto che ove per il ristoro di lesioni fisiche si utilizzino i criteri tabellari, deve comunque procedersi ad un'adeguata personalizzazione del danno, valutando nella loro consistenza le reali sofferenze patite dal danneggiato, giacché, se il pregiudizio biologico può facilmente accertarsi con strumenti medico-legali, il pregiudizio non biologico, attenendo ad un bene immateriale, ben può essere oggetto di valutazione equitativa.



Giurisprudenza Rilevante

PREGIUDIZI ESISTENZIALI – DANNO OMNICOMPENSIVO – NO DANNO ESISTENZIALE

Trib. Milano, Sez. V, 05.03.2009, n. 3047, «Giustizia a Milano» 2009, 3, 21 (s.m.)

Nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Per la valutazione bisogna tenere conto delle accertate invalidità, dell'età al momento dell'accadimento, del sesso e delle condizioni di vita dell'attore, delle risultanze probatorie, dell'espletata CTU, del disagio degli ulteriori interventi, dei criteri tabellari finora normalmente adottati da questo tribunale per la liquidazione del danno biologico permanente, temporaneo e morale, delle particolari sofferenze fisiche e psichiche che si accompagnano agli interventi odontoiatrici in esame che coinvolgono il nervo alveolare mandibolare e il trigemino. Circa il danno esistenziale giova richiamare quanto ritenuto dalla sentenza n. 26972/2008: «Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità». In definitiva "di danno esistenziale come autonoma categoria di dan-

no non è più dato discorrere". In ogni caso, laddove il giudice abbia liquidato il danno biologico e le sofferenze conseguenti non residua spazio per il risarcimento di ulteriori pregiudizi esistenziali, perché tutti già ricompresi in quelli già liquidati, risultando altrimenti certa la duplicazione risarcitoria del medesimo danno. (Nel caso di specie, a fronte di postumi permanenti pari al 4%, e a una temporanea al 75% per sei mesi, al 50% per due mesi, al 25% per tre mesi e al 10% per un mese, è stato riconosciuto un danno di euro 5.000,00 per invalidità permanente e di euro 20.000,00 per inabilità temporanea).

PREGIUDIZI ESISTENZIALI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – NO RILEVANZA LESIONE DIRITTO INVIOLABILE

Trib. Roma, Sez. XI, 21.07.2009, n. 16202, «Giur. merito» 2009, 11, 2764 (s.m.) nota di DI MARZIO

Il risarcimento del danno non patrimoniale determinato da inadempimento contrattuale non richiede che l'inadempimento abbia comportato la lesione di un diritto inviolabile o, comunque, costituzionalmente protetto e, in concorso col requisito della prevedibilità del danno, trova il suo fondamento giuridico nell'art. 1223 c.c., dovendosi interpretare la nozione di "perdita" ivi prevista come perdita patrimoniale e non patrimoniale. Determina pertanto pregiudizio morale ed esistenziale risarcibile la qualità particolarmente scadente del banchetto nuziale, dovuta alla scarsità del cibo, alla lentezza del servizio ed alla scorrettezza ed impreparazione dei camerieri.

MACROPERMANENTI - TABELLE MILANO - UNIFORMITÀ

Cass. civ., Sez. III, 7.06.2011, n. 12408, «De Jure» 2011

In tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsa-





Giurisprudenza Rilevante

bilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto. Poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto".

DANNO NON PATRIMONIALE – PERDITA ANIMALE D'AFFEZIONE-NEGAZIONE

Trib. Roma, Sez. XIII, 19.04.2010 n. 8534, «Redazione Giuffrè» 2010

Il rapporto che si instaura con un animale domestico è privo di una copertura costituzionale e, di conseguenza si tratta di un pregiudizio non risarcibile. Considerato, infatti, che l'art. 2059 c.c. consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche nel caso di danni conseguenti a inadempimenti contrattuali connessi a contratti di protezione, quali quelli che si instaurano anche con i medici veterinari, per la configurazione del danno è necessario che possa essere individuata la compromissione di un interesse costituzionale inerente alla persona, interesse individuarsi, evidentemente all'interno dei diritti fondamentali inviolabili dell'individuo.